



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Udine

Prot. 1199 /2020

OGGETTO: provvedimento urgente per limitare l'afflusso del pubblico nei locali della Procura della Repubblica di Udine, in considerazione dell'esigenza di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus, al quale già si sono manifestate delle positività a Udine e nell'intera Regione Friuli Venezia Giulia

Il Procuratore della Repubblica

- premesso che l'evoluzione epidemiologica in corso rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti, oltre che del personale amministrativo;
- considerato che nell'esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo dell'Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria che garantiscano la fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l'accesso agli uffici;
- ritenuta l'urgente necessità di limitare l'afflusso del pubblico nei locali della Procura della Repubblica di Udine, come misura eccezionale motivata dall'esigenza di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus, al quale già si sono manifestate delle positività a Udine e nell'intera Regione Friuli Venezia Giulia;
- richiamati sia il provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale e dello scrivente emesso in data 25 febbraio scorso sia tutti i provvedimenti finora emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Autorità sanitarie;
- preso atto altresì delle linee-guida dd. 28.2.2020 stabilite dal Ministro della Giustizia in accordo con il Consiglio Nazionale Forense, che per opportuna diffusione vengono allegate al presente provvedimento;

dispone:

1. pur rimanendo tutti gli uffici della Procura della Repubblica di Udine aperti al pubblico con i consueti orari, nel corso di questa settimana fino a sabato 7 marzo compreso, l'afflusso delle persone che debbano accedervi - Avvocati, polizia giudiziaria, cittadini - deve essere regolamentato come segue, al fine di ridurre allo stretto necessario le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico e di evitare un eccessivo affollamento nei locali dell'Ufficio;



2. tutte le richieste, le istanze e le comunicazioni dirette alla Procura della Repubblica di Udine, ivi comprese le comunicazioni di notizia di reato ed i seguiti, dovranno venire inoltrate adoperando con preferenza il mezzo della posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi istituzionali noti, che qui si riportano:
 - Ufficio ricezione atti: telefono 0432 517656 oppure 517687
ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it
 - Ufficio del casellario : per carichi pendenti 0432 517622; per certificati ex art.335 0432 517604
Casellario.procura.udine@giustiziacert.it
 - Ufficio del dibattimento: telefono 0432 517643
Dibattimento.procura.udine@giustiziacert.it
3. si fa riserva d'integrare la predetta disposizione con l'invito ai signori Avvocati di avvalersi del sistema SNT per la ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre comunicazioni, non appena verranno rese note le specifiche tecniche da parte del Ministero della Giustizia;
4. nell'ambito dei procedimenti penali, la polizia giudiziaria dovrà utilizzare il Portale delle Notizie di Reato, mentre la consegna dell'originale cartaceo viene rimandata ad un momento successivo, allorché la situazione sanitaria sia più favorevole;
5. si raccomanda che in questa settimana gli accessi di persona a tali uffici siano limitati ai soli casi di effettiva urgenza; comunque è indispensabile che le persone interessate prendano un appuntamento con detti uffici, telefonando ai numeri sopraindicati; il personale preposto stabilirà gli appuntamenti in modo da evitare, per quanto possibile, lo stazionamento di più di una persona in attesa nell'atrio comune;
6. si invitano i colleghi magistrati e gli assistenti dei magistrati ad attenersi alla medesima regola, facendo accedere ai rispettivi uffici solo le persone che abbiano già fissato un appuntamento, in modo da evitare per quanto possibile lo stazionamento di persone in attesa nei corridoi e nelle vicinanze dei rispettivi uffici;
7. medesimo invito vale per gli appartenenti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria dislocate ai numeri 12 e 15 di via della Prefettura;
8. la guardia giurata in servizio nell'edificio di via Lovaria 8 vigilerà al fine di evitare un afflusso eccessivo di persone in attesa, cercando di adoperarsi affinché nell'atrio comune possano trovarsi contemporaneamente non più di due o tre persone in attesa – in quanto interessate ad accedere o all'ufficio del casellario o all'ufficio ex art. 335 c.p.p. o all'ufficio dibattimento – e che analogamente dinanzi all'ufficio ricezione atti possano trovarsi contemporaneamente non più di due persone in attesa.

Si richiamano espressamente, ad ogni buon fine, sia le norme igieniche già diffuse dal Ministero della Salute sia quelle intese al mantenimento di una distanza di sicurezza di almeno due metri fra ogni persona che acceda a questo Ufficio ed il personale ivi in servizio.

Il presente provvedimento potrà essere prorogato anche nella settimana successiva e potrà essere modificato o sostituito sulla base delle indicazioni delle Autorità sanitarie.

Si confida nella comprensione dei destinatari del presente provvedimento e nella comune consapevolezza che il bene primario della salute coinvolge ciascuno di noi.

Si ringraziano fin d'ora tutti gli interessati per la collaborazione.

Si comunichi il presente provvedimento con tutti i possibili canali informativi ed anche con apposita cartellonistica. Si pubblichi immediatamente il medesimo nel sito Internet dell'Ufficio.

Udine, 2 marzo 2020.



Il Procuratore della Repubblica
Antonio De Nicolo



Ministero della Giustizia



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 28 febbraio 2020

Premesso che:

- l'emergenza epidemiologica in corso, dovuta all'insorgere di contagi da COVID-19 (riconducibile alla famiglia dei coronavirus) in numerose aree del Paese, rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio;
- sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla necessità di garantire nel modo più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visti:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

Ministero della Giustizia

- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) e m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante *"Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante *"Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante *"Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative"*;

Fatto salvo

- ogni provvedimento adottato in materia dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

Tutto quanto sopra premesso, si adottano le seguenti linee guida a valore meramente indicativo per gli uffici giudiziari e specialmente per quelli maggiormente interessati dall'emergenza di cui sopra:

ART. 1 – NORME IGIENICO-SANITARIE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati diffondono nelle rispettive sedi e – per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati – tra gli iscritti nell'Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute richiamate in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate,



Ministero della Giustizia



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

nonché i “Dieci comportamenti da seguire” reperibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.

La diffusione avverrà il prima possibile mediante affissione nelle sedi degli uffici giudiziari e dei Consigli dell'Ordine e mediante pubblicazione sui relativi siti istituzionali, la quale comprenda il rinvio agli aggiornamenti permanenti disponibili al seguente indirizzo web: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>. Per le modalità di affissione nei luoghi pubblici, si osserveranno le normative vigenti in materia.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DEGLI ALTRI INCOMBENTI A CUI PARTECIPA L'AVVOCATURA

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati collaborano al fine di concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto delle norme processuali vigenti e ferma restando – per le modalità di svolgimento delle udienze e ove necessario – l'adozione di tutte le misure di particolare cautela previste dai provvedimenti richiamati in epigrafe.

In particolare, il Capo dell'Ufficio giudiziario, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, potrà autorizzare i giudici a tenere le udienze secondo un calendario che rispetti e assicuri gli obiettivi di cui in premessa, in particolare attraverso la loro calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate e limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall'avvocato.

Nel caso di udienze civili si invita a valutare che, su congiunta richiesta delle parti, l'udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con modalità da remoto e incentivando l'assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario potrà valutare di autorizzare, specialmente con riferimento alle zone particolarmente interessate dall'emergenza, i giudici a contingentare le udienze o i procedimenti chiamati per ciascuna di esse riformulandone il calendario, eccezion fatta per quelle indifferibili e urgenti.



Ministero della Giustizia



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

I provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine forense e sul sito del Ministero della giustizia.

ART. 3 – SOSTITUZIONI

Il Consiglio dell'Ordine provvede a formare un elenco di iscritti che si rendano disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.

L'elenco è pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine per assicurarne la diffusione e la pubblicità.

ART. 4 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FUNZIONI DI CANCELLERIA E ALTRI ADEMPIMENTI

Nell'esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo dell'Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l'accesso agli uffici.

Ai medesimi fini, ferma restando ogni discrezionale valutazione del difensore, il Consiglio dell'Ordine provvede a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio.

Nell'ambito dei procedimenti penali, si invitano gli uffici giudiziari a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema SNT secondo specifiche che saranno indicate da Ministero della giustizia.

ART. 5 – SPORTELLO PER IL CITTADINO E INFORMAZIONI UTILI

Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione della cittadinanza il proprio Sportello per il cittadino, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all'accesso alla giustizia adottate in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

Lo Sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica.



Ministero della Giustizia



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

Gli Ordini forensi inseriscono nei rispettivi siti istituzionali i link utili alle conferenti pagine informative del Ministero della giustizia e degli Uffici giudiziari locali, in modo da favorire la corretta informazione circa le misure di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6 – RAPPORTI CON LE PREFETTURE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati intrattengono in maniera sinergica i necessari rapporti con le Prefetture, al fine di condividere ogni aggiornamento e informazione utile al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE

Le presenti Linee guida, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine, su quelli degli uffici giudiziari e sono affissi nelle relative sedi.

Ministero della Giustizia

Il Ministro

Alfonso Bonafede

Firmato digitalmente da: BONAFEDE ALFONSO
Ruolo: MINISTRO
Data: 28/02/2020 16:12:34

Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente

Andrea Mascherin

Firmato da:
Andrea Mascherin
Motivo:
linee guida -----

Data: 28/02/2020 16:03:20